



REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

Il Giudice monocratico per le pensioni

Adriana Parlato

ha pronunciato la seguente

sentenza 369/2024

resa nel giudizio per l'ottemperanza della sentenza di questa Sezione
n.690/2022, iscritto al n. 69581 del registro di segreteria, promosso con
ricorso depositato il 19 giugno 2024 dalla signora **L.L. P.** (c.f. OMISSIS),
nata ad OMISSIS, rappresentata e difesa dall'avv. Santino Spina (c.f.
SPNSTN87L07G273)

CONTRO

- **l'INPS, Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (C.F. 80078750587)**,
con sede in Roma alla via Ciriaco De Mita n.21, in persona del Presidente e
legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso nel presente
giudizio dagli avvocati Tiziana G. Norrito (c.f. NRRTNG70H55F061Y pec
avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it) e Francesco Gramuglia (c.f.
GRMFNC64R17F158V pec avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it)
giusta procura generale alle liti del notaio dott. Roberto Fantini del 23
gennaio 2023, Rep. 37590 Racc. 7131, ed elettivamente domiciliato in
Palermo, presso l'Avvocatura dell'Istituto sita in via M. Toselli n. 5 (fax
0917798749)

Esaminati gli atti e i documenti di causa;

Udito all'odierna udienza pubblica, con l'assistenza della signora Michela

Montalbano, l'avvocato Norrito per l'dell'INPS, come da verbale;

premessso in

FATTO

1. Questa Sezione, pronunciandosi con la sentenza in epigrafe, riconosceva il diritto dell'odierna ricorrente alla rideterminazione del trattamento del proprio dante causa in riferimento alla quota calcolata con il sistema retributivo mediante l'applicazione del coefficiente di rendimento del 2,44%, ai sensi dell'art 54 D.P.R. n. 1092/73, con condanna dell'amministrazione al pagamento dei maggiori ratei arretrati, oltre interessi e rivalutazione.

2. L'interessata, in data 14 maggio 2024, notificava all'ente previdenziale un invito a adempiere alle statuizioni a sé favorevoli ivi contenute e, non avendo ricevuto riscontro, proponeva il presente giudizio al fine di ottenere l'esecuzione di quanto stabilito nella sentenza n. 690/2022.

3. L'Inps si costituiva in data 26 novembre 2024, riferendo di aver riliquidato il trattamento in oggetto in senso conforme alla statuizione del giudice contabile in data 13 settembre 2022, con effetto dal rateo di novembre 2022.

4. La difesa del ricorrente, in data 26 novembre 2024, depositava una memoria con cui riconosceva l'avvenuto conseguimento del bene.

5. All'udienza dell'11 dicembre 2024, l'avvocato dell'Inps si riportava alla memoria di costituzione ed insisteva per la condanna alle spese di controparte.

Considerato in

DIRITTO

1. Il presente giudizio è stato istaurato al fine di ottenere l'ottemperanza della sentenza di questa Sezione n.690 /2022.

2. L'Inps, tuttavia, ha già da tempo dato esecuzione alla predetta pronuncia.

3. Ciò posto, il ricorso deve considerarsi proposto in assenza dell'interesse ad agire in capo all'istante, richiesto ai sensi dell'art. 100 c.p.c., inteso quale possibilità di conseguire un risultato utile dalla proposizione dell'azione, che in sede di ottemperanza, equivale al prolungamento, in altra forma processuale, dell'interesse ad agire che ha retto il giudizio di cognizione sfociato nella sentenza di cui si chiede l'esecuzione (*cfr.* la sentenza della III Sezione d'Appello n.499/2023).

4. Quanto alla regolazione delle spese di giudizio, l'avvenuta definizione della controversia in rito, ossia sulla base di una questione pregiudiziale, giustifica la loro compensazione tra le parti sussistendo i presupposti dell'art. 31, comma 3, c.g.c (*cfr.* le decisioni n. 59/2023 della Sezione Molise e n. 572/2021 della Sezione Campania).

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso per carenza di interesse ad agire e compensa le spese di giudizio.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso, nella camera di consiglio dell'11 dicembre 2024.

Il Giudice

consigliere Adriana Parlato

(firmato digitalmente)

